



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 104/2022

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE FONDAZIONI LIRICHE E SINFONICHE

ANFOLS, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FIALS-CISAL

1° GENNAIO 2000 E SUCCESSIVE INTERGAZIONI

Parte COMUNE

Art. 4 - Contratti a termine.

Nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato deve essere indicata la data d'inizio e di termine del rapporto, il livello cui il lavoratore viene assegnato, le mansioni attribuitegli, il trattamento economico spettantegli, la durata del periodo di prova. Nel caso in cui l'assunzione a termine abbia luogo per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nel contratto individuale di lavoro deve essere indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica, in proporzione all'effettivo periodo lavorativo prestato, il trattamento economico e normativo spettante al personale assunto a tempo indeterminato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine e con esclusione comunque degli istituti contrattuali esplicitamente previsti per il solo personale assunto a tempo indeterminato.

I minimi tabellari - comprensivi di eventuali importi a titolo di EDR e di EAR - e l'indennità di contingenza dei lavoratori assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni saranno maggiorati del 50% rispetto ai minimi tabellari - comprensivi di eventuali importi a titolo di EDR e di EAR - e l'indennità di contingenza stabiliti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. La maggiorazione in questione, che viene corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti previsti dal presente contratto nonché delle indennità di qualsiasi natura corrisposte dai singoli enti in sede aziendale, assorbe comunque fino a concorrenza le eventuali eccedenze della retribuzione percepita dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro rispetto al minimo tabellare - comprensivo di eventuali importi a titolo di EDR - e all'indennità di contingenza.

L'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato non dovuta a ragioni disciplinari porterà la parte inadempiente al pagamento a favore dell'altra della somma che il lavoratore avrebbe percepito dal giorno dell'interruzione del rapporto fino alla scadenza del contratto.

Art. 6 - Periodo di prova.

L'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per i professori d'orchestra.

L'assunzione a tempo determinato del lavoratore può avvenire con un periodo di prova di 15 giorni per contratti di durata fino a 2 mesi e di 1 mese per contratti di durata superiore. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. In caso di risoluzione al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione per il periodo di servizio prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova la Fondazione non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore s'intenderà confermato in servizio. Per l'eventuale disdetta o per la conferma in servizio del lavoratore assunto a seguito di concorso sarà dalla Fondazione consultata la RSU. Nel caso in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore assunto a seguito di concorso si risolva nel corso del periodo di prova, il candidato che nella graduatoria del concorso risulti immediatamente successivo al vincitore e che abbia conseguito almeno il minimo punteggio stabilito dalla Commissione giudicatrice per l'idoneità al posto dovrà essere invitato dalla Fondazione ad esperire il periodo di prova. L'invito in questione dovrà essere effettuato dalla Fondazione non oltre il 12° mese dalla conclusione del concorso.

Art. 7 - Assunzioni fuori piazza.

Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato in Comune diverso da quello in cui ha sede la Fondazione è dovuta un'indennità, da non computarsi ad alcun effetto nella retribuzione per tutti i giorni di calendario dell'impegno contrattuale, peraltro per un massimo di 90 giorni, di € 5,68 qualora la distanza non superi km. 50 e di € 6,97 qualora la distanza sia superiore a km. 50. Al lavoratore assunto in Comune diverso da quello ove ha sede la Fondazione, saranno rimborsate, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, le spese di viaggio in prima classe per via terra e in classe corrispondente alla 1a per via mare. Al professore d'orchestra saranno altresì rimborsate le spese di trasporto per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa, timpani, cassa, bassotuba, controfagotto, nei limiti della riduzione prevista dalla Concessione VII. In caso di contratto a tempo determinato di durata fino a 90 giorni saranno rimborsate anche le spese di viaggio per il ritorno in sede e le spese per il trasporto degli strumenti sopra indicati. Inoltre la Fondazione corrisponderà su richiesta del lavoratore, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno 3 giorni di retribuzione.



Art. 8 - Lavoro a tempo parziale.

Per lavoro a tempo parziale, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 25.2.00 n. 61, s'intende il rapporto di lavoro prestato ad orario inferiore rispetto a quello previsto dal presente contratto.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:

- (a) orizzontale, quando la prestazione si svolge con orario ridotto rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro;
- (b) verticale e ciclico, quando la prestazione si svolge a tempo pieno limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può svolgersi secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lett. a) e b) del precedente comma 2, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente indicati nella lettera d'assunzione ovvero nell'atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione.

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la relativa distribuzione.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti principi:

- possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dal presente contratto;
- volontarietà di entrambe le parti;
- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno tenuto conto delle esigenze aziendali e compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, ferma restando la reciproca volontarietà;
- priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le identiche mansioni.

Con specifico patto scritto tra lavoratore e azienda può essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero a un sistema misto.

L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa di cui al comma precedente comporta un preavviso a favore del lavoratore di almeno 10 giorni. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari e degli schemi concordati all'atto dell'instaurazione del rapporto a tempo parziale ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria.

Il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa.

Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 26 giornate lavorative.

Ai fini dell'applicazione dei comportamenti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.

Quanto alla durata del periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto a un periodo feriale pari a quello spettante al lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto ha diritto a un periodo feriale proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto è consentito, previo assenso del lavoratore, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto a quelle concordate, in occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti ovvero per specifiche esigenze di carattere straordinario. In tal caso il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nei limiti del 50% dell'orario ridotto pattuito. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 15%. Per le ore di lavoro supplementare svolte oltre tali limiti si applicano le norme di legge in materia.

Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa.

A tal fine, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento s'intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno 9 mesi nell'arco

temporale dei 12 mesi precedenti. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente contratto in materia di lavoro straordinario.

Lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari e straordinarie è consentito, oltre che nei rapporti a tempo indeterminato, anche nei casi di assunzioni a termine di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 230/62 e di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) del presente contratto.

Art. 11 - Retribuzione ed elementi della retribuzione.

LIVELLO	PAGA BASE	CONTINGENZA	EDR	EAR	MAGGIORAZIONE PAGA BASE	INDENNITÀ SOSTITUTIVA MENSA	TOTALE MENSILE	TOTALE GIORNALIERO
1° EXTRA	691,82	557,90	305,27	733,98		4,65	2.293,62	88,22
1°	658,87	556,49	290,74	699,03		4,65	2.209,78	84,99
2°	594,40	551,29	262,51	631,80		4,65	2.044,65	78,64
3°	533,30	547,21	235,50	566,84		4,65	1.887,50	72,59
3°+2,78%	533,30	547,21	235,50	566,84	30,58	4,65	1.918,08	73,77
4°	485,68	543,22	214,33	515,31		4,65	1.763,19	67,81
4°+2,78%	485,68	543,22	214,33	515,31	27,83	4,65	1.791,02	68,88
4°+5,56%	485,68	543,22	214,33	515,31	55,66	4,65	1.818,85	69,95
5°	407,54	536,61	198,47	432,41		4,65	1.579,68	60,75

Per retribuzione s'intende:

- (a) il minimo retributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato;
- (b) gli aumenti periodici d'anzianità;
- (c) gli aumenti di merito;
- (d) l'indennità di contingenza.

Le indennità previste dal presente contratto o da particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte da parte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese o di liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:

- (1) il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;
- (2) le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze o per particolari prestazioni o incarichi;
- (3) la 13a mensilità, la 14a mensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per: - 122 per i professori d'orchestra



Art. 12 - Corresponsione della retribuzione.

Al lavoratore sarà corrisposta una retribuzione non inferiore a quella prevista dal presente contratto in relazione al livello di appartenenza.

La retribuzione sarà corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese mediante busta paga o prospetti equipollenti in cui dovranno essere specificate le singole voci e i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga nonché sulla quantità e qualità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento.

Nel caso di contestazione sulla retribuzione o sui relativi elementi costitutivi, al lavoratore deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Nel caso in cui la Fondazione ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione il lavoratore ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del TFR e di mancato preavviso.

Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non deve mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che intervenga la risoluzione del rapporto.

Art. 13 - Tredicesima mensilità.

La Fondazione corrisponderà al lavoratore una 13a mensilità pari alla retribuzione mensile. La corresponsione avverrà normalmente entro il 20 dicembre di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Fondazione, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Art. 14 - Quattordicesima mensilità.

Entro il 1° luglio di ciascun anno la Fondazione corrisponderà al lavoratore una 14a mensilità d'importo pari alla retribuzione mensile. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 14a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Fondazione, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Art. 15 - Premio di produzione.

In occasione delle festività di Pasqua e comunque entro il 15 aprile verrà corrisposto ai lavoratori, in rapporto al servizio prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, un premio di produzione d'importo pari al 3% di una base retributiva annuale composta dai minimi tabellari, dall'indennità di contingenza e dagli aumenti periodici d'anzianità calcolata in rapporto a 12 mensilità.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare del premio di produzione per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Fondazione, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

In sede di liquidazione individuale del premio di produzione lo stesso verrà ridotto in relazione alle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore conseguenti a permessi senza assegni, assenze ingiustificate, aspettativa, sospensione per motivi disciplinari, assenze per malattia di durata fino a 4 giorni. A tal fine l'ammontare del premio di produzione sarà proporzionalmente ridotto sulla base del rapporto percentuale risultante fra il totale delle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore dovute ai motivi di cui sopra e il totale delle prestazioni lavorative annuali della categoria di appartenenza.

Il premio di produzione come sopra individuato potrà essere integrato in sede di contrattazione aziendale sulla base degli indicatori e dei parametri che saranno concordati in tale sede. L'integrazione sarà comunque collegata all'aumento qualitativo e quantitativo della produzione e all'incremento della produttività desumibile da elementi obiettivi quali ad esempio l'incremento rispetto all'anno precedente del numero degli spettacoli realizzati con complessi della Fondazione, la riduzione delle prestazioni straordinarie, la finalizzazione della produzione a specifici progetti culturali. Agli effetti dell'integrazione aziendale del premio di produzione non sarà comunque considerata la produzione realizzata nell'ambito dell'attività promozionale per tale intendendo quella specificamente prevista e disciplinata dall'art.29 del presente contratto.

La liquidazione individuale dell'integrazione aziendale del premio di produzione dovrà essere rapportata all'effettiva attività lavorativa del singolo dipendente, fatti salvi i fattori organizzativi e produttivi non direttamente collegabili al lavoratore.

Art. 16 - Indennità sostitutiva mensa.



L'indennità sostitutiva mensa viene corrisposta nella misura di € 4,65 mensili. Tale misura assorbe sino a concorrenza ogni altro trattamento già corrisposto allo stesso titolo in sede aziendale. L'istituto è per ogni altro profilo regolato dall'Accordo interconfederale 20.4.56.

Art. 17 - Aumenti di anzianità.

I lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 4.4.96 per l'anzianità maturata dopo il 18° anno d'età presso la stessa Fondazione e nel medesimo livello di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare 5 aumenti biennali d'anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari di seguito indicati per ciascun livello d'inquadramento: maestri collaboratori, professori d'orchestra, artisti del coro, tersicorei

liv. 1 € 46,48, liv. 2 € 42,87, liv. 3 € 39,77, liv. 4 € 37,70, liv. 5 € 33,57

Gli aumenti biennali decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità. Essi non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti biennali maturati o da maturare. Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio di livello, l'importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello d'inquadramento. Fermo restando in ogni caso il numero massimo di 5 aumenti biennali, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento biennale nel nuovo livello d'inquadramento.

Anzianità convenzionali.

Agli esclusivi effetti degli aumenti biennali d'anzianità saranno riconosciuti al personale artistico, tecnico e amministrativo assunto a tempo indeterminato i periodi di effettivo servizio prestato presso Fondazioni liriche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrale, RAI e bande militari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro a termine purché di durata non inferiore a 3 mesi.

Ai fini del riconoscimento il personale artistico e tecnico deve avere svolto nelle Fondazioni e nelle Istituzioni di provenienza le stesse mansioni attribuitegli dalla Fondazione. Quanto al personale amministrativo, ai fini del riconoscimento, deve aver svolto nelle Fondazioni e nelle Istituzioni di provenienza mansioni rientranti nell'ambito del livello attribuitogli dalla Fondazione. Il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio ai fini degli aumenti biennali d'anzianità opera fino a concorrenza del numero massimo di 5 aumenti biennali.

Norma transitoria.

Per i lavoratori già in forza alla Fondazione a tempo indeterminato al 3.4.96 continua ad applicarsi la disciplina in materia di aumenti periodici d'anzianità di cui al CCNL 22.5.92 (vedasi in appendice).

Art. 18 - Riposo settimanale.

Il lavoratore ha diritto a 1 giorno di riposo settimanale. Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito dalla Fondazione all'inizio delle singole stagioni liriche e sinfoniche in relazione alle effettive esigenze organizzative della produzione sentita preventivamente la RSU al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione.

La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in relazione a particolari esigenze e previa comunicazione alla RSU almeno 48 ore prima. In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.

Art. 19 - Disciplina delle festività soppresse.

In riferimento alla legge 5.3.77 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi e al DPR 28.12.85 n. 792, al lavoratore che ha prestato attività lavorativa ovvero sia stato assente per riposo settimanale nelle giornate di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno sarà concesso 1 giorno aggiuntivo di ferie. Il periodo di godimento dei giorni aggiuntivi di ferie sarà fissato dalle Fondazioni, sentita la RSU e tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'attività programmata, entro il periodo feriale dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le ex giornate festive.

Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa, nei termini previsti dal presente contratto, nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, una quota giornaliera di retribuzione senza alcuna maggiorazione. Al lavoratore che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta una quota giornaliera di retribuzione. Resta inteso che il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

Art. 20 - Ferie.

Al lavoratore per ogni anno di effettivo servizio prestato spetta un periodo di ferie retribuito della durata di 30 giorni lavorativi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, di scadenza del termine del contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, oppure di sospensione del servizio per soste stagionali, ove non sia maturato il diritto all'intero periodo di



ferie, al lavoratore spettano tanti 12simi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore ai 15 giorni.

Le ferie non potranno essere effettuate in periodo di preavviso. Le ferie avranno normalmente carattere continuativo e non potranno avere inizio in giorni festivi o in giorni di riposo settimanale.

La scelta del periodo feriale verrà stabilita di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.

Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la Fondazione è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede sia per il ritorno nella località ove trascorrevano le ferie, il trattamento di trasferta.

Il periodo feriale verrà comunque conteggiato sulla base di 6 giorni lavorativi settimanali anche nell'ipotesi di coincidenza con i periodi di adozione della settimana corta.

Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o stagionale ovvero con contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale l'indennità sostitutiva ferie verrà liquidata in base ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno moltiplicati per il coefficiente 2,46.

Art. 21 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.

L'assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve essere immediatamente comunicata, salvo caso d'impedimento, e giustificata per iscritto entro le 24 ore successive. Qualora l'assenza superi le 24 ore il lavoratore dovrà esibire alla Fondazione un certificato medico.

La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per malattia o infortunio non sul lavoro del lavoratore nel rispetto dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300. La Fondazione ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro è tenuto, fin dal 1° giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Fondazione dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.

Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia e infortunio non sul lavoro ai sensi della legge 11.11.83 n. 638. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, il lavoratore il quale ha notificato la propria assenza per malattia o infortunio non sul lavoro non può lasciare il proprio domicilio senza averne data preventiva comunicazione alla Fondazione.

Qualora si verifichi un'interruzione di servizio dovuta a malattia, la Fondazione conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto senza interruzione d'anzianità per un periodo di:

- (a) mesi 8 per anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti;
- (b) mesi 10 per anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni compiuti;
- (c) mesi 12 per anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti.

Il trattamento sopra previsto potrà essere fruito dal lavoratore 1 sola volta, continuativamente o in più riprese, cumulandosi cioè i singoli periodi d'interruzione qualora la malattia sia divenuta cronica o si verifichino ricadute, nel corso di 12 mesi per i casi di cui alle lett.

a), b) e nel corso di 18 mesi per il caso di cui alla lett. c). Qualora, però, nel corso dei 12 o 18 mesi il lavoratore che abbia già fruito, totalmente o in parte, del trattamento di malattia cui ha diritto incorra, dopo aver ripreso servizio, in altra malattia la quale abbia cause e carattere del tutto indipendenti dalla prima, il trattamento stesso sarà riapplicato. A tali effetti il periodo dei 12 o 18 mesi s'intende avere inizio dal 1° giorno di assenza per malattia.

Durante il periodo di malattia la Fondazione corrisponderà al lavoratore l'intera retribuzione per la 1a metà del periodo di conservazione del posto e metà retribuzione per il rimanente periodo. Tale trattamento economico resta assorbito, fino a concorrenza, dalle indennità dovute dall'Istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi suindicati la Fondazione ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso potrà chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto, oltre al TFR, all'indennità sostitutiva del preavviso. Ove ciò non avvenga e la



Fondazione non proceda al licenziamento del lavoratore, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. Scaduti i termini massimi indicati al comma 6 potrà essere concessa al lavoratore ammalato la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi. In tale caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del TFR, né ad alcun effetto contrattuale.

La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al relativo trattamento fino alla scadenza del preavviso stesso. Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato il trattamento di malattia sarà applicato al massimo fino alla scadenza del contratto.

In caso di assenza per infortunio non sul lavoro il lavoratore avrà diritto al trattamento di malattia. Tuttavia il trattamento economico di cui al comma 8 del presente articolo sarà rimborsato alla Fondazione dal lavoratore qualora questi abbia diritto ad essere risarcito da un terzo o dal relativo Istituto assicuratore per i danni subiti.

Art. 22 - Infortuni sul lavoro.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere immediatamente denunciato alla Fondazione dal lavoratore.

In caso d'infortunio sul lavoro la Fondazione conserverà il posto al lavoratore sino alla guarigione clinica e gli corrisponderà per tale periodo quanto avrebbe percepito, a qualunque titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto, con deduzione di quanto lo stesso abbia diritto a percepire dall'INAIL o da altro Istituto a titolo d'indennità temporanea.

Per il lavoratore assunto con contratto a termine il trattamento di cui sopra cesserà alla scadenza del contratto e sino alla guarigione clinica verrà comunque limitato al solo trattamento economico contrattuale con esclusione di ogni altro elemento retributivo.

La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per infortunio sul lavoro nel rispetto dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300. La Fondazione ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 23 - Tutela della maternità.

Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

In sostituzione peraltro di quanto previsto dalla lett. a), art. 16, D.lgs. 26.3.01 n. 151, la Fondazione consentirà l'astensione dal lavoro per un periodo di 3 mesi, elevato a 5 mesi per le tetricoree, precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente concesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro a norma dell'art. 17, D.lgs. 26.3.01 n. 151.

La Fondazione corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione dal lavoro previsti dalle lett. b) e c), art. 16, D.lgs. 26.3.01 n. 151 e durante il periodo previsto dal comma 2 del presente articolo il 100% della retribuzione mensile.

Dalla retribuzione così corrisposta sarà dedotto l'importo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice ai sensi del D.lgs. 26.3.01 n. 151 e anticipato dalla Fondazione.

L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio.

Nel caso di contratti a tempo determinato la Fondazione corrisponderà il trattamento di maternità solamente fino alla scadenza del contratto.

La lavoratrice ha l'obbligo di dichiarare alla Fondazione prima dell'assunzione l'eventuale stato di gravidanza che dovrà essere documentato da certificato medico.

Art. 24 - Permessi.

Al lavoratore che ne faccia domanda la Fondazione può accordare permessi di breve durata per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.

Tali permessi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie.

In caso di grave lutto di famiglia - per decesso dei genitori, figli, fratelli, sorelle e coniuge - il lavoratore avrà diritto a un permesso retribuito di 3 giorni oltre ai giorni eventualmente necessari per il viaggio.

Al lavoratore assunto a tempo indeterminato spettano nel corso di 1 anno solare 3 giorni di permesso retribuito da concedersi compatibilmente con le esigenze aziendali e comunque non in prosecuzione del periodo feriale, non consecutivamente né in prosecuzione o comunque in collegamento con festività nazionali e infrasettimanali e con giorni di riposo settimanale.

Art. 25 - Aspettativa.



Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per gravi motivi privati da valutarsi dalla Fondazione e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa nella misura massima di 12 mesi.

Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per motivate e documentate esigenze di studio e/o di aggiornamento e riqualificazione professionale, un periodo di aspettativa nella misura massima di 6 mesi.

Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale.

Qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere altresì concesso un periodo di aspettativa nella misura massima di 1 anno, rinnovabile a discrezione della Fondazione, per necessità dipendenti dall'assunzione di cariche sindacali a carattere nazionale. Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione salvo la maturazione dei benefici connessi all'anzianità di servizio.

Nei confronti dei lavoratori eletti a cariche presso enti autonomi territoriali troverà applicazione il trattamento di aspettativa previsto dalla legge 12.12.66 n. 1078.

Tossicodipendenti e loro familiari.

Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26.6.90 n. 162, convengono quanto segue. I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici o riabilitativi presso i Servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro in aspettativa per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni.

Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.

Per usufruire dell'aspettativa il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza e il programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i Servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.

Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.

Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro 7 giorni dal termine del programma di riabilitazione.

I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il Servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, possono essere posti a richiesta in aspettativa, che sarà concessa in relazione alle esigenze organizzative e produttive aziendali. Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.

La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di 3 mesi non frazionabile.

I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo diretto, indiretto e differito, e non saranno ritenuti utili ai fini di alcun trattamento contrattuale e di legge.

Art. 26 - Congedo matrimoniale.

Al lavoratore spetta un permesso di 15 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio.

La richiesta di congedo matrimoniale dovrà essere presentata per iscritto alla Fondazione almeno 15 giorni prima dell'inizio del permesso stesso. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.

Il congedo matrimoniale spetta al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale ovvero a tempo determinato o stagionale, a condizione tuttavia che il periodo di servizio dallo stesso prestato nel corso dell'anno sia comunque superiore a 5 mesi.

Art. 27 - Assegno di nuzialità.

Ai lavoratori che contraggono matrimonio, su presentazione di domanda e dei documenti probatori, spetta un assegno 'una tantum' di nuzialità pari al 40% della retribuzione individuale mensile per coloro che hanno un'anzianità di servizio da 1 a 5 anni e all'80% della retribuzione individuale mensile per coloro che hanno un'anzianità di servizio superiore a 5 anni.



In caso di matrimonio tra dipendenti della stessa Fondazione l'assegno intero è corrisposto al coniuge che percepisce la retribuzione mensile maggiore, mentre è corrisposto metà assegno all'altro coniuge.

Art. 28 - Assenze.

Salvo quanto previsto per il caso di malattia, ogni impedimento che non consenta al lavoratore di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio dovrà essere comunicato alla Fondazione immediatamente salvo giustificato motivo.

Il lavoratore che, chiamato in servizio, non si presenta senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

Art. 31 - Riprese radiotelevisive.

Il lavoratore è tenuto a prendere parte a riprese radiotelevisive di durata non superiore a 6 minuti, effettuate in funzione di servizi giornalistici e documentaristici, senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Il lavoratore è tenuto altresì a prendere parte a riprese radiofoniche effettuate dall'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo. In tal caso - ove la ripresa radiofonica per trasmissione diretta o differita non richieda l'effettuazione da parte dei complessi della Fondazione di prove aggiuntive esclusivamente preordinate alla ripresa radiofonica - spetta al lavoratore che svolge una prestazione registrata un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Nel caso in cui la registrazione radiofonica riguardi solo una parte compiuta dello spettacolo (spettacolo lirico e concerto, ovvero 2 opere liriche costituenti ciascuna un intero spettacolo) il compenso di cui sopra è ridotto del 50%.

Art. 37 - Diritto allo studio.

I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti per il conseguimento presso Istituti d'istruzione pubblica o legalmente riconosciuti del titolo di scuola media dell'obbligo o per la partecipazione a corsi di qualificazione, specializzazione e riqualificazione professionale promossi da Enti territoriali o dalle Fondazioni.

I permessi retribuiti di cui al comma precedente potranno essere usufruiti nella misura massima di 150 ore annue 'pro capite', nei limiti di un monte ore globale distribuito fra tutto il personale in forza alla Fondazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore, anche non coincidenti con l'orario di lavoro, doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Il monte complessivo annuo di permessi retribuiti a disposizione del personale sarà determinato al 1° settembre di ciascun anno moltiplicando 5 ore per il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dalla Fondazione per la partecipazione ai corsi di studio non dovranno superare il 3% del livello di appartenenza, computando i soli dipendenti a tempo indeterminato e dovrà comunque essere assicurato il normale svolgimento dell'attività produttiva.

Nell'eventualità che il numero dei richiedenti risulti superiore rispetto al numero dei beneficiari come sopra individuati, la Direzione aziendale e la RSU concorderanno criteri obiettivi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc. per l'individuazione dei lavoratori beneficiari dei permessi stessi, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

I lavoratori dovranno fornire alla Fondazione un certificato d'iscrizione al corso e, a scadenze mensili, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.

Art. 43 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme.

Fino al 31.5.82 è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari a 1 mensilità di retribuzione in godimento al 31.5.82 per quanti sono gli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per 12simi. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione specificata al comma 1, art. 11, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, purché siano di ammontare determinato.

Con decorrenza dall'1.6.82 trova applicazione la legge 29.5.82 n. 297.

Art. 44 - Indennità in caso di morte.

In caso di morte del lavoratore l'indennità di anzianità, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.



Per quanto concerne la ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, e l'attribuzione di essa, in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nell'art. 2122 CC.

PROFESSORI D'ORCHESTRA

Art. 59 - Inquadramento.

I professori d'orchestra sono così inquadrati nei livelli dell'area artistica di cui all'art. 5 del presente contratto:

livello 1°:

- 1° violino; - 1° violoncello;

livello 2° (1a cat. A orchestra):

- 1° viola; - concertino dei primi violini; - 1° violino dei secondi; - 1° contrabbasso; - 1° arpa; - 1° flauto; - 1° oboe; - 1° clarinetto; - 1° fagotto; - 1° tromba; - 1° corno; - 1° trombone; - pianoforte solista; - 1° timpano;

livello 3° (1a cat. B orchestra):

- 2° violoncello; - corno inglese; - 3° corno; - clarinetto basso; - ottavino; - basso tuba; - clarinetto piccolo in mi b; - controfagotto; - percussionista addetto allo xilofono, vibrafono, marimba e simili e a tutti gli strumenti a percussione a suono determinato - esclusi i timpani e gli strumenti a tastiera (pianoforte, armonium, celesta, campanelli, sistro) - con obbligo di strumenti a percussione a suono indeterminato;

livello 4° (2a cat. orchestra):

- 2° viola e seguenti; - 2° leggio dei primi violini e seguenti; - 2° violino dei secondi violini e seguenti; - 2° contrabbasso e seguenti; - 2° flauto; - 2° oboe; - 2° clarinetto; - 2° fagotto; - 2° e 4° corno; - 2° tromba; - 3° tromba; - 2° arpa; - 2° e 3° trombone; - 3° violoncello e seguenti; - 3° flauto; - 3° oboe; - 3° clarinetto; - 3° fagotto; - 4° tromba; - 4° trombone; - cassa e piatti; - batteria con obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi i timpani e gli strumenti a tastiera;

livello 5° (2a cat. orchestra ingresso).

Sono inquadrati nel livello 5° i professori d'orchestra di 2a categoria di nuova assunzione. La permanenza in tale livello sarà di 8 mesi. Ai fini dell'inquadramento nel livello 4° saranno riconosciuti al professore d'orchestra di 2a categoria i periodi di effettivo servizio prestato presso la stessa Fondazione o presso altre Fondazioni lirico-sinfoniche con precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a termine.

Il professore d'orchestra di 2a categoria assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sarà inquadrato nel livello 5°. Ai fini della maturazione degli 8 mesi necessari per l'applicazione del minimo tabellare di retribuzione del livello 4° saranno riconosciuti al professore d'orchestra di 2a categoria assunto a tempo determinato i periodi di effettivo servizio prestato presso la stessa Fondazione o presso altre Fondazioni lirico-sinfoniche con precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a termine.

* * * * *

Ai seguenti professori d'orchestra inquadrati nel livello 4° sarà corrisposta una maggiorazione del 2,78% del minimo tabellare di retribuzione:

- 2° flauto; - 2° oboe; - 2° clarinetto; - 2° fagotto; - 2° e 4° corno; - 2° e 3° trombone; - 2° e 3° tromba; - 2° dei secondi violini; - 2° viola; - 2° contrabbasso; - 3° violino dei primi.

Analogamente sarà corrisposta al professore d'orchestra che per contratto individuale assuma l'obbligo di sostituire il professore d'orchestra di livello immediatamente superiore nell'ambito della famiglia degli strumenti di appartenenza, nonché al 3° fagotto per l'obbligo del controfagotto.

Le maggiorazioni di cui sopra, che formano parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti, sono cumulabili tra loro.

A decorrere dall'1.7.79 è abolita per l'orchestra la dizione "altra prima parte". Con la stessa decorrenza tutte le prime parti, a prescindere da esigenze artistiche o di completamento di organico, hanno l'obbligo della fila per gli strumenti ad arco e l'obbligo del 3° per gli strumenti a fiato, il timpano ha l'obbligo della batteria, il pianoforte ha l'obbligo degli strumenti a tastiera (armonium, celesta, campanelli, ecc.) esclusi l'organo e il clavicembalo.

I professori d'orchestra, prime parti, già dipendenti dagli enti al 30.6.79 mantengono le condizioni pattuite con il contratto individuale.

Art. 60 - Mutamento di mansioni.

Al professore d'orchestra, in relazione alle esigenze della Fondazione, possono essere affidate mansioni di livello superiore.

Al professore d'orchestra che sia chiamato a svolgere mansioni di livello superiore è dovuto, per le effettive prestazioni nel livello superiore, un importo corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare di retribuzione del livello superiore e il minimo tabellare di retribuzione del proprio livello con l' eventuale maggiorazione di cui all'art. 62.

Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di livello superiore, avverrà il passaggio del professore d'orchestra a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro professore d'orchestra assente con diritto alla conservazione del posto.

Art. 61 - Indennità di strumento.

Si rimanda alla contrattazione integrativa

Art. 62 - Prestazioni speciali e strumenti affini.

Il professore d'orchestra chiamato a suonare uno strumento speciale avrà diritto a un compenso supplementare da pattuirsi di volta in volta. S'intendono per strumenti speciali tutti quelli non espressamente previsti dall'art. 62.

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di eseguire, senza diritto a maggiorazione della retribuzione, prestazioni con strumenti affini secondo le seguenti norme:

- il 3° flauto ha l'obbligo dell'ottavino, escluso il 1°;
- il 3° oboe, del corno inglese, escluso il 1°;
- l'ottavino, del flauto, escluso il 1°;
- il corno inglese, dell'oboe, escluso il 1°;
- il clarinetto basso, del clarinetto, escluso il 1° e il clarinetto piccolo;
- il clarinetto piccolo, del clarinetto, escluso il 1° e il clarinetto basso;
- il controfagotto, del fagotto, escluso il 1°;
- la tuba, del trombone contrabbasso.

Art. 64 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro del professore d'orchestra può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e B) in relazione alle esigenze di programmazione della Fondazione:

(A)

L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori d'orchestra.

L'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in 2 prestazioni - per le prove sono previsti 10 minuti di riposo nel corso di ciascuna di esse, da computarsi nell'orario di lavoro - una delle quali non potrà avere durata inferiore a 2 ore. Inoltre la 1a prestazione giornaliera, purché non si tratti di spettacolo, non potrà eccedere la durata complessiva di 3 ore.

Il professore d'orchestra è tenuto ad eseguire 2 spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

La durata della prova a sezione è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, ed esaurisce convenzionalmente 2 ore e 30 minuti delle 5 ore di lavoro ordinario giornaliero.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto eccezionali. La durata della prova unica va mantenuta in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la prova unica, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la 1a prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la 1a prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antigenereali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche e artistiche.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antigenereali, nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.



Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

Tra le 2 prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendaliamente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

(B)

Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori d'orchestra, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

Il professore d'orchestra è tenuto ad eseguire 2 spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Durante ciascuna prova il professore d'orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell'orario di lavoro.

La durata della prova a sezione è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti e in 3 ore.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto eccezionali. La durata della prova unica è fissata in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche e artistiche.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antigenerali, nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere

effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

Tra le 2 prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendaliamente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antiprovvedimenti e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

Norma transitoria.

Ai professori d'orchestra in servizio al 31.8.76 a tempo indeterminato con o senza sosta stagionale verrà mantenuto 'ad personam' e congelato nel suo ammontare il compenso forfettario mensile già percepito alla stessa data del 31.8.76 ai sensi della dichiarazione a verbale annessa all'art. 25, CCNL 4.10.71 e soppressa dall'1.9.76. Detto compenso - da valere quale elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della 13a e 14a mensilità, delle ferie e del TFR - calcolato per 14 mensilità assorbe, fino a concorrenza, i compensi per il lavoro straordinario connesso agli spettacoli di durata superiore a 3 ore effettuati nel corso dell'intero anno solare, compensi determinati sulla base dell'art. 68. A tal fine, al 1° gennaio di ogni anno sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello spettacolo oltre le 3 ore - il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al 1° gennaio dello stesso anno - corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato per 14 mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno retribuiti secondo i criteri di cui all'art. 68.

Dichiarazione a verbale.

Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Il professore d'orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui all'art. 67, sarà compensato, salvo quanto previsto dall'art. 67 medesimo circa le eccedenze d'orario per gli spettacoli, come segue:

- (1) prolungamento di un quarto d'ora: non deve essere programmato ed è compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
- (2) prolungamento di mezz'ora: deve essere programmato ed è compensato con il 25% della retribuzione giornaliera;
- (3) prolungamento superiore a mezz'ora: deve essere programmato per frazioni non inferiori alla mezz'ora e compensato per ogni mezz'ora con il 25% della retribuzione giornaliera;
- (4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per l'attività lirica (ore 0,30 per le antiprove generali e ore 1,30 per l'attività lirica all'aperto, salve le consuetudini locali) o le ore 24 per l'attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell'orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in misura raddoppiata.

Qualora la Fondazione richieda 1 o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore d'orchestra un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta.

La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al professore d'orchestra di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al comma 4 sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.

I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), comma 2 del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al professore d'orchestra con l'ordine del giorno settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.

Qualora il professore d'orchestra sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all'art. 69 avrà diritto a un compenso pari all'80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, antiprueba generale o prova generale, avrà diritto a un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 67 che potrà essere richiesta al professore d'orchestra da parte della Fondazione.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 66 - Ricorrenze festive.

Sono considerati giorni festivi agli effetti del presente contratto:

(A) il giorno di riposo settimanale;

(B) le seguenti festività:

(1) 1° giorno dell'anno; (2) Epifania; (3) Pasqua; (4) lunedì dopo Pasqua; (5) 25 aprile; (6) 1° maggio; (7) 2 giugno; (8) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) limitatamente al Comune di Roma; (9) Assunzione; (10) Ognissanti; (11) Immacolata Concezione; (12) Natale; (13) 26 dicembre; (14) S. Patrono locale.

Verranno altresì considerati giorni festivi quelle festività nazionali che venissero eventualmente in seguito stabilite da disposizioni di legge.

Nel caso in cui una delle festività suddette coincida con il giorno di riposo settimanale, troverà applicazione il trattamento previsto dall'art. 2, Accordo interconfederale 3.12.54.

La Fondazione ha la possibilità di concedere in sostituzione del compenso per le festività lavorate giorni compensativi di riposo o aggiuntivi del periodo feriale. Le modalità per l'applicazione dell'istituto verranno stabilite con accordi aziendali.

In caso di coincidenza della festività del S. Patrono con altra festività prevista dalla lett. B), comma 1 del presente articolo si provvederà in sede aziendale a fissare altra giornata sostitutiva di quella non usufruita dal professore d'orchestra per la coincidenza suddetta.

Per la disciplina delle festività soppresse dalla legge 5.3.77 n. 54 si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 19.

Art. 68 - Prestazioni di palcoscenico.

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di prestare la propria opera indifferentemente sia nel golfo mistico che in palcoscenico.

Al professore d'orchestra che presta la propria opera sul palcoscenico è fatto obbligo del trucco, della vestizione e della comparsata.

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di eseguire gli "a solo" importanti in palcoscenico.

Alle prestazioni di cui ai precedenti commi e in genere a tutte le prestazioni inerenti alla sua professionalità il professore d'orchestra è tenuto senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 70 - Trasferte.

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano la Fondazione in Italia e all'estero. La scelta del mezzo di trasporto è rimessa alla discrezionalità della Fondazione.

La regolamentazione delle trasferte, fermo restando quanto previsto dall'art. 50 del presente contratto, è così fissata:

A) Trasferte nazionali e internazionali:

- in giornata di trasferta, dopo 4 ore consecutive di viaggio, può essere effettuato in regime ordinario di lavoro solo 1 spettacolo o 1 concerto. L'eventuale prova di assessorato di durata non superiore a mezz'ora sarà retribuita in regime straordinario;

- oltre 4 ore e fino a 6 ore consecutive di viaggio, l'eccedenza di viaggio oltre le 4 ore sarà retribuita in regime normale e al professore d'orchestra potrà essere richiesto 1 spettacolo o 1 concerto o 1 prova ordinaria. L'eventuale prova di assestamento di durata non superiore a mezz'ora sarà retribuita in regime straordinario;
- oltre le 6 ore consecutive di viaggio non possono essere richieste prestazioni lavorative giornaliere;
- nelle giornate di solo trasferimento dei complessi, qualunque sia la durata del viaggio, spetta al professore d'orchestra il solo trattamento di trasferta;
- per ogni spettacolo lirico o di balletto messo in scena la Fondazione può richiedere al professore d'orchestra l'effettuazione di una prova generale;
- il rientro del professore d'orchestra dalla trasferta nella città sede della Fondazione non dovrà effettuarsi oltre le ore 1,30;
- alloggio di norma in camera doppia con servizi ovvero l'equivalente economico e, per le sole trasferte internazionali, prima colazione ovvero l'equivalente economico;
- in caso di viaggio notturno la Fondazione assicurerà al professore d'orchestra un posto di riposo;

B) Trasferte regionali e interregionali:

- nella giornata di trasferta il professore d'orchestra è tenuto ad effettuare la 1a prestazione giornaliera in sede qualora il relativo impegno complessivo (prestazione ordinaria in sede, viaggio di andata, spettacolo o concerto in trasferta, viaggio di ritorno) non ecceda le 7 ore. In tal caso l'eccedenza oltre le 5 ore e fino a 7 ore sarà retribuita in regime ordinario. Ove l'impegno complessivo ecceda le 7 ore, non sarà programmata la prestazione ordinaria in sede e l'eccedenza oltre le 5 ore verrà retribuita in regime ordinario;
- il rientro in teatro non può normalmente avvenire oltre le ore 2,30. Ove per cause imprevedibili venga superato tale limite, l'eccedenza d'orario oltre le ore 2,30 sarà compensata con la retribuzione normale;
- il pernottamento, da programarsi preventivamente quando non sia possibile prevedere il rientro in teatro entro le ore 2,30, avviene di norma in camera doppia con servizi in alberghi di 2a categoria o, in mancanza della 2a categoria, della migliore categoria esistente su piazza;
- nella giornata successiva alla trasferta, il professore d'orchestra è tenuto ad effettuare le sue normali prestazioni lavorative. Peraltro, ove il rientro avvenga oltre le ore 1,30, il professore d'orchestra non può essere chiamato al lavoro prima che siano trascorse 12 ore dal momento del rientro in teatro;
- in caso di pernottamento, il viaggio di rientro in sede nella mattinata successiva assorbe la prima prestazione giornaliera. Conseguentemente il professore d'orchestra effettuerà una sola prestazione ossia lo spettacolo o la seconda prestazione giornaliera, intendendosi per tale quella di maggiore durata prevista dal presente contratto;
- nel caso in cui la permanenza in una stessa località si prolunghi per più giorni, ferma restando l'applicazione della normativa di cui al punto B) per quanto concerne il giorno di partenza e di rientro dalla trasferta, nei giorni di intera permanenza sulla piazza potranno essere richieste al professore d'orchestra nell'ambito del normale orario di lavoro giornaliero tutte le prestazioni inerenti allo spettacolo o agli spettacoli programmati;
- nel caso in cui la trasferta di più giorni di durata si svolga con spostamenti giornalieri in sedi diverse l'impegno complessivo non può eccedere le 7 ore. In tal caso l'eccedenza oltre le 5 ore e fino a 7 ore sarà retribuita in regime ordinario;

Art. 71 - Incisioni discografiche.

Il professore d'orchestra è tenuto, nell'ambito della normale attività produttiva della Fondazione, a prendere parte a registrazioni effettuate durante il normale orario di lavoro giornaliero in ripresa diretta ai fini dell'incisione su disco o altro supporto.

Per la migliore realizzazione tecnico-artistica dell'incisione possono essere registrate un massimo di 3 esecuzioni dello spettacolo oltre la prova generale e una prova ordinaria.

Al professore d'orchestra che prenda parte alle registrazioni compete un compenso forfettario la cui determinazione è rinviata ad intese in sede aziendale.

Il compenso forfettario sopra indicato costituisce l'equo compenso previsto dalla legge 22.4.41 n. 633, dalla legge 22.11.73 n. 866 e dal D.lgs. 16.11.94 n. 685.

Nulla è dovuto al professore d'orchestra per registrazioni discografiche o su altro supporto e cinematografiche realizzate per l'Archivio di Stato e per l'Archivio del teatro.

Dichiarazione a verbale.



Le OOSS hanno manifestato la loro disponibilità a determinare compensi ridotti per favorire lo sviluppo di produzioni discografiche o su altro supporto finalizzate culturalmente e promozionalmente.

Art. 72 - Termini di preavviso.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle 2 parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

- (a) 1 mese per il professore d'orchestra con un'anzianità di servizio fino a 2 anni;
- (b) 2 mesi per il professore d'orchestra con un'anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino a 4 anni;
- (c) 3 mesi per il professore d'orchestra con un'anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 9 anni;
- (d) 4 mesi per il professore d'orchestra con un'anzianità di servizio oltre i 9 anni.

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

La Fondazione ha diritto di ritenere, su quanto sia dalla stessa dovuto al professore d'orchestra, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del comma 1 del presente articolo, troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del periodo di preavviso senza che da ciò derivi obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità di servizio ai diversi effetti contrattuali con esclusione del TFR.

In caso di risoluzione del rapporto da parte del professore d'orchestra per cause attribuibili alla Fondazione, e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta oltre al TFR anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso la Fondazione concederà al professore d'orchestra permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Fondazione in rapporto alle esigenze di servizio.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

ACCORDO AZIENDALE

Fondazione Arturo Toscanini, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, FIALS-CISAL

PROFESSORI D'ORCHESTRA

PARTE NORMATIVA

2. Orario di lavoro

L'orario di lavoro previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i professori d'orchestra dipendenti dalle Fondazioni Lirico – Sinfoniche, fissato in 28 ore settimanali, è applicato come segue.

1. Regime di Settimana lunga

1. In regime di settimana lunga (6 giorni lavorativi), il professore presta normalmente la propria opera secondo il seguente schema orario:

Lunedì: riposo.
Martedì e Mercoledì: 5 ore e 30 minuti.
Giovedì: 4 ore.
Venerdì e Sabato: 5 ore.
Domenica: 3 ore.



2. In deroga a quanto sopra, l'azienda può programmare turni di prova di complessive 5 ore nelle giornate di martedì e/o mercoledì. In tal caso, il periodo (o i periodi) di 30 minuti eccedenti le cinque ore è reso (o sono resi) nelle successive giornate di venerdì e/o sabato.

3. Tali spostamenti possono essere applicati anche in regime di trasferta di più giorni di durata, purché in giornate in cui non abbia luogo alcun trasferimento.

4. Solo per prestazioni effettuate in sede nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato, è ammesso lo spostamento di 1 ora di prova della settimana lavorativa alla settimana successiva: in tale ipotesi la prima settimana lavorativa è composta di 27 ore, la seconda di 29. Questa possibilità può essere utilizzata in soluzione intera di 1 ora o in due frazioni di 30 minuti ciascuna. Nelle giornate di prestazione maggiorata, ogni turno non può comunque superare le tre ore.

5. In giornata di giovedì la prestazione è resa in un solo turno di 4 ore, con due intervalli di 10 minuti. Tale prova, per un massimo di 5 volte all'anno, in via eccezionale e per particolari esigenze produttive, può essere sdoppiata previo preavviso di almeno 48 ore alle rappresentanze sindacali.

2. Regime di Settimana corta

1. In regime di settimana corta (5 giorni di lavoro) il professore presta normalmente la propria opera secondo il seguente schema orario:

Lunedì: riposo
Martedì e Mercoledì: 6 ore
Giovedì: 4 ore
Venerdì e Sabato: 6 ore
Domenica: riposo

3. Prove uniche

In giornata di prova unica la prestazione è resa in un solo turno di 4 ore, con due intervalli di 10 minuti.

3. Prestazioni lavorative

1. Per un massimo di 4 volte l'anno, e ad esclusione delle giornate successive a una trasferta, l'inizio delle prestazioni antimeridiane, normalmente previsto non prima delle ore 10.00, può essere anticipato fino alle ore 9.30.

2. Per un massimo di 10 volte l'anno, l'intervallo tra le due prestazioni ordinarie giornaliere può essere abbreviato fino a due ore.

3. Per un massimo di due volte in ogni produzione, il termine della prestazione lavorativa dell'orchestra durante le prove può eccedere l'orario fissato nell'ordine del giorno, fino a 5 minuti. Tale eccedenza deve essere recuperata entro un mese dall'episodio.

4. Per un massimo di una volta per ogni produzione, le variazioni all'ordine del giorno possono essere comunicate entro le ore 15.30 del giorno precedente a quello a cui si riferiscono.

5. Una prova a sezioni senza preavviso può essere effettuata una sola volta per ogni produzione, fermo restando che tale prova si svolga nell'ambito orario previsto dall'ordine del giorno.

4. Riposo settimanale

1. Si conviene che il Lunedì sia la giornata stabilita per il riposo settimanale. Ad essa si aggiunge la Domenica in regime di settimana corta.

2. Il riposo settimanale può essere spostato per un massimo di 15 volte nell'anno e, previo preavviso di 30 giorni, anche per due Lunedì consecutivi non consequenziali, per un massimo di tre volte all'anno. Ai soli fini del conteggio annuo, si conviene che ogni ricorrenza di due lunedì spostati consecutivi comporti un computo di tre spostamenti, a valere sul massimo annuale di 15.

3. In regime di settimana corta le giornate di riposo debbono essere sempre contigue.

5. Trasferte

1. In giornata feriale di trasferta, e per un massimo di 10 volte all'anno, è possibile programmare - in caso di esecuzione o prova di durata non superiore alle 3 ore - un'ulteriore prova musicale della durata ordinariamente non superiore a 1 ora e 30 minuti (senza intervallo). In presenza di comprovate necessità artistiche, sarà possibile programmare una prova musicale di durata sino a due ore (con intervallo di 10 minuti). In giornata domenicale di trasferta - o di sabato, qualora la giornata



settimanale di riposo sia programmata di domenica – tale ulteriore prestazione non potrà ordinariamente avere durata superiore a 45 minuti. Tuttavia, in caso di spettacolo e in presenza di comprovate necessità artistiche, sarà possibile programmare una prova di durata fino a 1 ora. In entrambe le evenienze sarà corrisposto ad ogni Professore impegnato un compenso straordinario del 50%.

2. In ordine alla quantificazione delle ore di viaggio, la normativa CCNL relativa al trattamento di trasferta previsto per le trasferte regionali e interregionali si applica anche al caso di trasferte nazionali.

3. In ordine alla quantificazione delle ore di viaggio, la durata della prestazione lavorativa è determinata calcolando, oltre alla durata ordinaria delle prestazioni stesse (ossia viaggi, più prove, più spettacoli) anche quanto eventualmente reso in regime di lavoro straordinario.

4. In giornata feriale di trasferta, entro i 70 km dalla Sede, è possibile programmare una prestazione musicale della durata di 4 ore. Al fine della corresponsione dell'eventuale straordinario, l'impegno complessivo è calcolato sommando alla durata programmata della prestazione (4 ore) il tempo reale di viaggio per e dal luogo in cui la prestazione è resa. Le ore viaggio retribuite sono quelle eccedenti le 4 della prestazione musicale programmata.

6. Attività Educational

1. Al fine di incrementare le attività Educational si possono effettuare - in Sede o comunque entro il perimetro municipale della stessa - due esecuzioni consecutive di spettacoli in un atto la cui durata massima complessiva, comprendendo un intervallo di 45 minuti, non superi le tre ore e trenta, per un massimo di 4 doppie esecuzioni annue.

7. Registrazioni Audio/Video e diffusione multimediale

1. I professori sono tenuti ogni anno a prendere parte senza alcun ulteriore compenso, in virtù di quanto previsto nella parte economica del presente contratto, a 8 registrazioni integrali Audio/Video di concerti o spettacoli a scopo di diffusione commerciale, prodotte dalla Fondazione stessa o da imprese o reti multimediali di rilevanza nazionale

2. Tali registrazioni potranno essere realizzate sia in ripresa diretta dal vivo, sia in studio, durante il normale orario di lavoro giornaliero.

3. Ogni registrazione in studio non potrà comunque prevedere più di 10 sessioni.

4. E' autorizzata senza limiti di numero, tempo e modalità, la ripresa e la diffusione di concerti e rappresentazioni liriche in ambito televisivo regionale, ivi inclusa l'emittente RAI 3 dell'Emilia Romagna, nonché sul Sito Web/podcasting della Regione Emilia Romagna. Tale previsione si intende estesa alla regione di pertinenza anche per registrazioni Audio/Video effettuate e diffuse, in diretta e/o differita, in altre regioni italiane.

5. E' concessa la pubblicazione, per scopi promozionali, di videoclip di concerti e/o recite liriche della durata massima di 7 minuti, su tutti i siti internet.

6. Con la firma del presente accordo, pertanto, i professori beneficiari cedono alla Fondazione Arturo Toscanini qualsivoglia diritto di sfruttamento commerciale delle 8 registrazioni di cui al punto 1. del presente articolo, nelle quali abbiano prestato la propria opera.

PARTE ECONOMICA

15. Trattamento di trasferta

1. Il rimborso forfettario delle spese di vitto per le trasferte nazionali, regionali ed interregionali viene stabilito in € 29,00 a pasto.

2. Il diritto alla fruizione del rimborso delle spese di vitto matura quando il dipendente risulti impegnato in trasferta alle ore 13.00 e/o alle ore 20.00 di ciascuna giornata.

3. Qualora la trasferta non intercetti una o entrambe le scadenze orarie previste dal precedente punto 2., il rimborso delle spese di vitto è comunque riconosciuto nella proporzione del 50% della quota pasto (€ 29.00) alla maturazione della 5. ora di trasferta, nell'ulteriore proporzione del 25% alla maturazione della 6. e per il residuo 25% alla maturazione della 7. ora. La maturazione di ciascuna ora è computata al termine del suo trentesimo minuto.

4. Nell'ambito della medesima giornata lavorativa, il riconoscimento anche parziale del rimborso delle spese di vitto esclude quello del buono pasto di cui al precedente articolo 14.

5. In caso di pernottamento, il rimborso per le piccole spese è stabilito in € 12,00 giornaliero.

6. Con esclusivo riferimento alle trasferte internazionali si introduce la possibilità di forfettizzazione in presenza di particolari condizioni temporali di trasferimento e/o di altri disagi, mantenendo gli importi minimi delle indennità di trasferta acquisiti



con il contratto integrativo del 2007 ed aggiornati nell'ordine del solo aumento ISTAT. Pertanto gli importi di riferimento divengono € 120,00 per le trasferte europee e di € 140,00 per le trasferte extraeuropee, con esclusione del Giappone.

16. Indennità mensile di strumento

1. Con decorrenza dal 1. gennaio 2012, l'indennità mensile di strumento è stabilita in € 50,00 (giornaliera € 1,923) per i professori che impiegano in orchestra uno strumento di proprietà.

17. Contratti a tempo determinato

1. Ai professori aggiunti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è riconosciuto un "Gettone di partecipazione attiva" pari a € 2,00 per ogni giornata di effettivo impegno.

ENTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI:

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: INPS-FPLS

CONTRIBUTI ASSICURATIVI: INAIL

PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE:

ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO TRAMITE BONIFICO BANCARIO.

Le presente informativa integra quanto indicato nel contratto individuale di lavoro e sono fatte salve le pattuizioni individuali ivi contenute e specificatamente previste.

Il Sovrintendente

Alberto Triola